**ITALY**

Articolo 3 - Designazione delle autorità competenti

L’autorità competente per l’emissione, nello Stato, dell’ordine di protezione europea è la stessa autorità che ha emesso uno dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli  282-*bis*e 282-*ter*del codice di procedura penale (articolo 5 comma 1 del decre)to legislativo.  Ai sensi del medesimo articolo 5 comma 2, il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

Il decreto legislativo non prevede particolari formalità per la richiesta che potrà essere quindi presentata al giudice mediante deposito di atto scritto redatto personalmente dall’interessato o a mezzo del difensore della persona protetta ovvero mediante richiesta verbalizzata in sede di denuncia dalla polizia giudiziaria che procede.

Articolo 4 - Ricorso a un’autorità central

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/99/EU prevede che l’autorità competente per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo emesso da altro Stato e da eseguire in Italia sia la Corte di Appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l’intenzione di soggiornare o di risiedere. L’elenco delle corti di Appello e l’indicazione del relativo distretto è contenuto nella tabella, Allegato II, al **D.Lgs. 19/02/2014, n. 14, recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2014, n. 48, S.O., che ha sostituito al tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 che si allega in formato pdf.**

Peraltro, il Decreto Legislativo 11 febbraio 2015, n. 9  individua il Ministero della giustizia come autorità centrale cui vanno inoltrati gli ordine di protezioni emessi dalle autorità competenti degli stati membri: il Ministero provvederà a trasmettere gli atti alla Corte di Appello competente.

L’indirizzo del Ministero della giustizia è Roma, via Arenula 70 - 00186 Roma  
telefono +39 - 06 68851 (centralino). In particolare, l’articolazione ministeriale competente è il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia Penale **Ufficio II - Cooperazione internazionale** Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel: +39 06 68852180fax: +39 06 68897528  
e-mail: Il link si apre in una nuova finestra[ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it](mailto:ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it" \t "_blank)

Articolo 17 paragrafo 3 – Lingue

Quanto alla indicazione della lingua ammessa per il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo, nel decreto legislativo non è prevista una specifica indicazione al riguardo: pertanto, vale l’indicazione generale per la quale gli atti e le comunicazioni relative ad un processo penale che si svolga in Italia sono  redatti in lingua italiana. In questa lingua dovrà essere trasmesso l’ordine di protezione e le comunicazioni in ordine ad eventuali violazioni ad esso relative.